

# Comune di ISCA SULLO IONIO

## PROVINCIA DI CATANZARO

VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER L'AGGIORNAMENTO  
DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE D'APPELLO

VERBALE N. 2

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **CINQUE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16.15**  
in **ISCA SULLO IONIO** nella sala Comunale, si è riunita la Commissione Comunale preposta alla  
formazione ed all'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari con la presenza dei signori :

Commissione		Assenza
DOTT. VINCENZO MIRARCHI	Sindaco	0
DOTT. ANTONIO BORELLI	Istr. Dir. Amm.vo	0
SAVERIO AUGUSTO	Componente	0
GENNARO SCICCHITANO	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>

Assistita, con funzioni di segretario, dal Dott. Antonio Borelli, delegato con nota prot. 4333 del  
04.09.2023 dal Segretario Comunale DOTT.SSA SAMUELA EGIZIANO.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente invita la commissione a procedere all'aggiornamento  
per il **biennio 2024/2025** degli albi definitivi dei giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello ai  
sensi dell'art. 15 e seguenti della legge 287/1951 e successive modifiche

### LA COMMISSIONE

Visto l'albo permanente dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di cui all'art.21, della legge 10 aprile 1951,  
n.287, sostituito dall'art.3 della legge 5 gennaio 1952, n.405;

Visti gli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, che testualmente recitano :

#### Art.9 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo;

#### Art.10 - REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO.

I giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono  
essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Dato atto che in data \_\_\_\_\_ è stato affisso il manifesto invitante i cittadini in possesso dei requisiti  
richiesti e non ancora iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari a presentare domanda non più tardi del  
mese di luglio per essere inclusi negli elenchi integrativi;

Visto i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della legge n.287/1951 prima richiamata con le esclusioni di cui al  
successivo art. 12 che testualmente recita:

#### Art.12 - INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

Visto che rientra nei poteri della Commissione scrivere d'ufficio anche i cittadini che non hanno fatto  
domanda purché residenti nel territorio del Comune ed in possesso dei requisiti sopra elencati;

Vista la circolare n.147 in data 2 gennaio 1953, del Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale è stato  
precisato che coloro i quali hanno un titolo finale di studio di scuola media di secondo grado devono essere

iscritti d'ufficio anche negli elenchi comunali dei Giudici Popolari di primo grado, essendo la duplice iscrizione negli elenchi comunali presupposta dall'art.22 della legge 10 aprile 1951, n.287, sostituito dall'art.1 della legge 27 dicembre 1956, n.1441;

Visto che occorre, altresì , proporre la cancellazione dagli albi definitivi unificati:

- a) di coloro che sono deceduti;
- b) di coloro che sono emigrati;
- c) di coloro che non sono più in possesso della cittadinanza italiana;
- d) di coloro che non hanno conservato i diritti civili e politici;
- e) di coloro che non hanno conservato buona condotta morale.

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia;

Vista la legge 10 aprile 1951, n.287, recante "Riordinamento dei giudici di assise" e successive modificazioni e aggiunte;

Preso atto che nel mese di aprile è stato affisso il manifesto di invito a tutti i cittadini non iscritti negli albi definitivi ed in possesso dei requisiti di legge a presentare domanda di iscrizione;

Visto l'elenco degli iscrivendi predisposto dall'ufficio anagrafe in base agli accertamenti d'ufficio e che alle domande presentate;

Visto l'elenco dei cancellandi predisposto dall'ufficio anagrafe in base a ai decessi, ai trasferimenti di residenza, al superamento dell'età massima e alla perdita dei requisiti previsti dalla legge ;

Con voto unanime

### DELIBERA


1) Di approvare i seguenti elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, per il **biennio 2024/2025** , che fanno parte integrante del presente verbale:

- |  |    |                     |
|--|----|---------------------|
| Allegato A) delle nuove iscrizioni, comprendente | n. | <b>0</b> nominativi |
| Allegato B) delle cancellazioni, comprendente    | n. | <b>8</b> nominativi |
- 2) Dare atto che l'elenco permanente dei Giudici Popolari nelle Corti di Assise di Appello, tenuto conto delle variazioni di cui al precedente n.1, sarà composto da n. **14** cittadini.

Copia del presente verbale sarà trasmesso al Presidente del Tribunale (art 15 e 21 come modificati dal D.Leggs 16.06.1998 n.51).

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente



La Commissione



Il Segretario

